

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4078 del 31/07/2017
Oggetto	D.Lgs n.152/2006 e smi - L.R. n.21/2004 e smi - L.R. n.13/2015 - DGR n. 1795/2016 - Societa' Agricola Le Terre del Bio - Aggiornamento per Modifica non Sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale n. 1962 del 14/04/2017 per lo svolgimento dell'attività IPPC nell'installazione esistente di allevamento intensivo di suini sita in comune di Alfonsine, località Villa Pianta, via Reale Lavezzola n. 39/A. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4244 del 31/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - L.R. N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 -. **SOCIETÀ AGRICOLA LE TERRE DEL BIO** - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 1962 DEL 14/04/2017 PER L'ATTIVITÀ IPPC SVOLTA NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (PUNTO 6.6, LETTERA B) ALL. VIII D.LGS 152/06, PARTE II) SITO IN COMUNE DI ALFONSINE, LOCALITÀ VILLA PIANTA, VIA REALE LAVEZZOLA N. 39/A.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

VISTA la **comunicazione ex art. 29-nonies**, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi trasmessa in data 06/06/2017 tramite il Portale regionale IPPC (acquisita al PGRA/2017/7872 del 07/06/2017) dal gestore **Società Agricola Le Terre del Bio** - avente sede legale in comune di Alfonsine (RA), via Reale Lavezzola, 37/A (P.I. 02523420392) - relativa alla **modifica non sostanziale dell'AIA n. 1962 del 14/04/2017** rilasciata per lo svolgimento dell'attività IPPC di allevamento intensivo suinicolo svolta nell'installazione esistente sita in comune di Alfonsine, località Villa Pianta, Via Reale Lavezzola n. 39/A;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale

n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;

- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il Regolamento regionale 4 Gennaio 2016, n. 1 emanato con Decreto di Giunta Regionale n. 243 del 31/12/2015, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da Aziende Agricole e Piccole Aziende Agro-Alimentari";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il *Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014* recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., di cui stabilisce la tempistica di presentazione esclusivamente da parte delle installazioni sottoposte ad AIA in sede statale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 recante disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 19298/2017, emerge che:

- con provvedimento n. 1962 del 14/04/2017 del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna, è stata rilasciata l'AIA al gestore "Società Agricola Le Terre del Bio", avente sede legale in comune di Alfonsine (RA), via Reale Lavezzola, 37/A (P.I. 02523420392), per lo svolgimento dell'attività IPPC di allevamento intensivo suinicolo sito nell'installazione esistente in comune di Alfonsine, località Villa Pianta, Via Reale Lavezzola n. 39/A, con potenzialità massima **autorizzata di 2.496 capi/ciclo**, corrispondenti a 224,64 t p.v.m./anno, e lo svolgimento di un ciclo/anno;
- in data 06/06/2017 (PGRA/2017/7872 del 07/06/2017) è stata trasmessa la **comunicazione di modifica non sostanziale** dell'AIA n. 1962 del 14/04/2017, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da parte del gestore "Società Agricola Le Terre del Bio".

In particolare, l'Azienda propone:

- implementazione delle giornate annue di allevamento suini da 240 giorni (un ciclo/anno) a 365 giorni (ciclo continuo), con conseguente aumento degli effluenti prodotti rapportati a cicli annuali;
- aumento della potenzialità massima effettiva pari alla potenzialità massima già autorizzata (da 2.100 capi a 2.496 capi), con svolgimento a ciclo continuo dell'allevamento;
- utilizzo del capannone n.5, precedentemente mantenuto vuoto/parzialmente vuoto.
- le valutazioni ambientali effettuate precedentemente per il rilascio dell'AIA n. 1962 del 14/04/2017 si basavano sugli impatti generati dall'attività esistente, considerando gli effetti derivanti dall'allevamento di suini grassi da salumificio con riferimento alla potenzialità massima (2.496 capi, corrispondenti a 224,64 t p.v.m.) sia in termini di produzione degli effluenti, sia in termini di emissioni in atmosfera, sia per quanto riguarda le valutazioni di disponibilità di stoccaggio utile e di terreno utile ai fini dello spandimento agronomico;
- la succitata domanda si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. 1962 del 14/04/2017, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404;
- le modifiche proposte riguardano aspetti gestionali e ambientali dell'installazione tale per cui, con nota PGRA/2017/8942 del 29/06/2017 questa ARPAE - SAC ha richiesto il supporto tecnico del Servizio Territoriale - Unità IPPC-VIA di Ravenna;
- in data 18/07/2017 è stato acquisito da questa SAC di Ravenna il parere tecnico espresso dal Servizio Territoriale ARPAE inerente la valutazione del Piano di Monitoraggio (PGRA/2017/9787 del 18/07/2017);
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1962 del 14/04/2017;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

VISTA l'approvazione con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 del *Piano Aria Integrato Regionale* (PAIR2020), entrato in vigore il 21/04/2017, recante misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "*direttiva IED*"), per cui fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio degli impianti inserito nell'AIA in essere;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l' Ing. Marcella Chiri, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

- **di considerare** le modifiche proposte dalla Società Agricola Le Terre del Bio - avente sede legale in comune di Alfonsine (RA), via Reale Lavezzola, 37/A (P.I. 02523420392) – come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**;

- **di rilasciare** alla Società Agricola Le Terre del Bio, in qualità di gestore, **l'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** n. 1962 del 14/04/2017 per lo svolgimento dell'attività di allevamento intensivo suinicolo di cui al punto 6.6. lettera b) dell'allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. nell'installazione sita in comune di Alfonsine (RA), via Reale Lavezzola, 39/A, **con potenzialità massima autorizzata di 2.496 capi/ciclo**, corrispondenti a 224,64 t p.v.m. annuo;
- **di aggiornare l'AIA** n. 1962 del 14/04/2017 in relazione alle modifiche gestionali, come proposte nella documentazione del 06/06/2017 (PGRA/2017/7872 del 07/06/2017) e richiamate nelle premesse del presente provvedimento. In particolare:
- Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – al paragrafo “Descrizione del Ciclo Produttivo – assetto modificato”, di seguito riportato:

“La potenzialità massima risulta paria a 2.496 capi (di oltre 30 kg), corrispondenti a 224,64 t p.v., mentre la potenzialità effettiva sarà mantenuta pari a 2.100 capi/ciclo (di oltre 30 kg), corrispondente a 111,0 t p.v.. Generalmente viene svolto un solo ciclo di allevamento all'anno della durata di 8 mesi circa (240 giorni). Il quantitativo totale annuo di azoto prodotto, per un carico di 111 t di peso vivo, rapportato a 240 giorni di presenza dei capi, è pari a 12.200 kg, corrispondente a 4.530 m³ di liquame. Il tipo di stabulazione adottata permette la formazione di solo liquame.”

risulta essere sostituito come sotto indicato:

*La **potenzialità massima**, pari alla **potenzialità effettiva**, risulta paria a 2.496 capi (di oltre 30 kg), corrispondenti a 224,64 t p.v.m. all'anno. Il ciclo di allevamento ha una durata di 8 mesi circa (240 giorni). Il quantitativo totale annuo di azoto prodotto, per un carico di 224,64 t di peso vivo, è pari a **24.700 kg azoto**, corrispondente a **14.500 m³ di liquame**. Il tipo di stabulazione adottata permette la formazione di solo liquame.*

- Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – al paragrafo e) “Inquinamento acustico – assetto modificato”, di seguito riportato:

“La dismissione della fase di accrescimento dei lattonzoli incide positivamente sul clima acustico aziendale, in quanto una delle fasi che contribuiva in maniera più consistente era l'operazione di distribuzione del cibo all'interno del ricovero dei lattonzoli. La relazione acustica presentata a Giugno 2016 (PGRA/2016/7613 del 24/06/2016) presenta gli elementi necessari per definire la compatibilità acustica dello stabilimento rispetto al contesto di insediamento. La verifica strumentale tuttavia considerava lo svolgimento dell'attività all'interno dei capannoni n.1 – n. 2 – n.3, in quanto il capannone n.5, risultava vuoto al momento della verifica strumentale.

L'utilizzo del fabbricato n.5 deve essere preventivamente accompagnata da un aggiornamento della relazione tecnica di previsione di impatto acustica che attesti il rispetto dei limiti di emissione acustica ai ricettori. ”

risulta essere sostituito come sotto indicato:

“La dismissione della fase di accrescimento dei lattonzoli incide positivamente sul clima acustico aziendale, in quanto una delle fasi che contribuiva in maniera più consistente era l'operazione di distribuzione del cibo all'interno del ricovero dei lattonzoli. La relazione acustica presentata a Giugno 2016 (PGRA/2016/7613 del 24/06/2016) presenta gli elementi necessari per definire la compatibilità acustica dello stabilimento rispetto al contesto di insediamento, in relazione allo svolgimento dell'attività all'interno dei capannoni n.1 – n. 2 – n.3. Con la relazione previsionale acustica presentata il 05/07/2017 (PGRA/2017/9255 del 05/7/2017) è stato attestato il rispetto dei limiti di emissione acustica ai recettori anche con l'espletamento dell'attività all'interno del capannone n.5.”

- Quanto prescritto nell'Allegato - Sezione D punto D2.4 “Emissioni in atmosfera – Assetto modificato”, di seguito riportato:

Per quanto riguarda le coperture dei Capannoni, contenenti fibre in cemento-amianto, a valle dell'ultima perizia eseguita sullo stato di conservazione delle lastre (riferimento relazione del 10/03/2017 – PGRA/2017/3595), l'Azienda ha proposto il seguente cronoprogramma, approvato dall'Azienda AUSL della Romagna:

Entro il 2017 – intervento Capannone n. 4 (infermeria)

Entro il 2020 – intervento Capannone n. 1

Entro il 2022 – intervento parziale Capannone n. 5

Entro il 2025 – ultimazione intervento Capannone n. 5

risulta essere modificato come sotto indicato:

Per quanto riguarda le coperture dei Capannoni, contenenti fibre in cemento-amianto, a valle dell'ultima perizia eseguita sullo stato di conservazione delle lastre (riferimento relazione del 10/03/2017 – PGRA/2017/3595), l'Azienda ha proposto il seguente cronoprogramma, approvato dall'Azienda AUSL della Romagna:

Entro il 2017 – intervento Capannone n. 4 (infermeria)

Entro il 2020 – intervento Capannone n. 1

Entro il 2020 – intervento Capannone n. 2

Entro il 2025 – intervento Capannone n. 5

- Quanto prescritto nell'Allegato - Sezione D punto D2.6 "Emissioni nel suolo – Assetto modificato", di seguito riportato:

Il gestore ha provveduto a ricalcolare la superficie utile di allevamento e, in applicazione della norma sul benessere dei capi (D.Lgs. 122/2011), e della tipologia di allevamento che intende sviluppare (ingrasso suini da 30-170 kg) ha determinato una nuova potenzialità massima. Con riferimento a quanto dichiarato nella Scheda Tecnica D, redatta utilizzando i parametri definiti dal regolamento Regionale n. 1/2016, presentata in data 04/04/2017 (PGRA/2017/4761 del 05/04/2017):

- *la potenzialità massima di allevamento è di **2.496 suini** di oltre 30 kg, corrispondenti a **224,64 t** di peso vivo;*
- *la potenzialità effettiva di allevamento è di **2.100 suini** di oltre 30 kg, corrispondenti a **111,0 t** di peso vivo;*
- *il quantitativo annuo di azoto prodotto è pari a **12.200 kg**, corrispondente a **4.530 mc** di liquame per un carico di **111 t** di peso vivo di suini allevati;*
- *per lo stoccaggio dei liquami l'Azienda dispone di n. 10 bacini in terra posti nelle immediate vicinanze dell'impianto, con volume complessivo pari a **20.000 m3** e di 1 vasca in c.a. interrata utilizzata per il veicolamento dei liquami ai lagoni di volume pari a 243 m3. Il volume di stoccaggio dei bacini in terra è sufficiente per il contenimento di tutti gli effluenti prodotti, in relazione ad un carico di 224,64 t p.v.;*
- *l'Azienda effettua l'utilizzo agronomico degli effluenti dell'allevamento sui terreni utili disponibili, in conformità alla normativa vigente in materia. L'Azienda dispone di terreni sufficienti per lo spandimento dei quantitativi di azoto prodotti dall'allevamento di 224,64 t di peso vivo di suini.*

risulta essere sostituito come sotto indicato:

Il gestore ha provveduto a ricalcolare la superficie utile di allevamento e, in applicazione della norma sul benessere dei capi (D.Lgs. 122/2011), e della tipologia di allevamento che intende sviluppare (ingrasso suini da 30-170 kg) ha determinato una nuova potenzialità massima. Con riferimento a quanto dichiarato nella Scheda Tecnica D, redatta utilizzando i parametri definiti dal regolamento Regionale n. 1/2016, presentata in data 06/06/2017 (PGRA/2017/7872 del 07/06/2017):

- *la potenzialità massima di allevamento è di **2.496 suini** di oltre 30 kg, corrispondenti a **224,64 t** di peso vivo medio;*
- *la potenzialità effettiva è pari alla potenzialità massima;*
- *il quantitativo annuo di azoto prodotto è pari a **274.700 kg**, corrispondente a **14.500 mc** di liquame per un carico di **224,64 t** di peso vivo medio di suini allevati nell'anno;*
- *per lo stoccaggio dei liquami l'Azienda dispone di n. 10 bacini in terra posti nelle immediate vicinanze dell'impianto, con volume complessivo pari a **20.000 m3** e di 1 vasca in c.a. interrata utilizzata per il veicolamento dei liquami ai lagoni di volume pari a 243 m3. Il volume di stoccaggio dei bacini in terra è sufficiente per il contenimento di tutti gli effluenti prodotti, in relazione ad un carico di 224,64 t p.v.;*
- *l'Azienda effettua l'utilizzo agronomico degli effluenti dell'allevamento sui terreni utili disponibili, in conformità alla normativa vigente in materia. L'Azienda dispone di terreni sufficienti per lo spandimento dei quantitativi di azoto prodotti dall'allevamento di 224,64 t di peso vivo di suini.*

- Quanto prescritto nell'Allegato - Sezione D punto D1 "Piano di Adeguamento e miglioramento dell'impianto" viene integrato da quanto di seguito riportato:

- Il Piano di Monitoraggio degli impianti deve essere modificato/integrato in adeguamento a quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.

Al fine di individuare le modalità e le frequenze per adempiere a tale previsione, il gestore è tenuto a trasmettere ad ARPAE SAC di Ravenna entro il termine di 4 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 46/2014 (cioè entro il 11/04/2018) una proposta contenente modalità di svolgimento, frequenze e parametri, relativi a specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, con l'indicazione, se del caso, delle modalità di valutazione sistematica del rischio di contaminazione. Tale proposta sarà valutata e sarà conseguentemente aggiornata l'AIA.

Qualora non pervenga tale proposta, l'AIA verrà aggiornata d'ufficio con l'indicazione delle frequenze stabilite all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi e delle modalità di controllo definite in conformità alle metodologie di riferimento adottate nel settore.

In merito a tale obbligo, si ricorda che con circolare Prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 il MATTM chiariva che la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2) del DM n. 272/2014, opportunamente validata dall'autorità competente, può costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione e pertanto può giustificare la definizione di diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli su acque sotterranee e sottosuolo. Qualora codesto Gestore intenda avvalersi di tale possibilità, dovrà provvedere ad avanzare a titolo volontario, tramite comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la richiesta di validazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2) del DM n. 272/2014, nonché ogni altro elemento utile a valutare le diverse modalità e frequenze proposte, con riferimento anche alle sostanze non pericolose.

- **di confermare tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con provvedimento n. 1962 del 14/04/2017;**
- **di mantenere fissato il termine di validità** della autorizzazione n. 1962 del 14/04/2017 **al 06/03/2025**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, commi 3 e 4 del D.Lgs 152/2006 e smi;
- **di assumere** il presente provvedimento di modifica dell'AIA n. 1962 del 14/04/2017 e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
- **di dare atto** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza ;
- **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.